



Roma, 23 settembre 2015

**Alle Organizzazioni sottoscrittrici il
CCNL logistica, trasporto e spedizione**

Circolare n. 7/2015

**Oggetto: CONTRIBUZIONE PER IL SEMESTRE 15 NOVEMBRE 2015 - 14 MAGGIO
2016 – SCADENZA DEL 16 OTTOBRE P.V. PER IL VERSAMENTO**

Rammentiamo che entro il **16 ottobre p.v.** le aziende dovranno versare per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l'apprendista, in forza alla data del 30 settembre 2015 la prima rata semestrale di contribuzione per l'anno di copertura assicurativa 15 novembre 2015 – 14 novembre 2016, pari ad € 60.

Come è noto il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.

Come già avvenuto in occasione del versamento relativo al precedente semestre il Fondo, al fine di agevolare la verifica dell'importo dovuto, invierà nei primi giorni di ottobre una mail alle aziende indicando l'importo da versare alla suddetta scadenza in base ai dipendenti risultanti al Fondo stesso. A tal proposito, per garantire l'esattezza dei conteggi, è indispensabile che eventuali aggiornamenti (nuove assunzioni/cessazioni) siano comunicati al Fondo entro e non oltre il 30 settembre 2015.

Cogliamo l'occasione per rammentare che il ritardato pagamento del contributo da parte dell'azienda superiore al mese comporterà l'applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale, aumentato di due punti percentuali. Il Fondo, così come previsto dal Regolamento all'articolo 8, comunicherà l'eventuale omissione ai dipendenti dell'azienda inadempiente ed informerà gli stessi che non potranno usufruire delle prestazioni sanitarie messe a disposizione per il primo semestre di copertura (dal 15 novembre 2015 al 14 maggio 2016).

Teniamo a tal proposito a rammentare che l'azienda, in caso di mancata adesione al Fondo e di conseguente omissione contributiva, ha una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti. Segnaliamo infatti che in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione "*... tutti i lavoratori non in prova ai quali si applica il presente contratto hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ivi compreso l'apprendistato..... Pertanto l'azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito*".

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate direttamente al Fondo Sanilog al seguente indirizzo di posta elettronica: infoaziende@fondosanilog.it.

Cordiali saluti

Il Presidente
Piero Lazzeri